



*Città di Bitetto*  
*Medaglia d' Oro al Merito Civile*  
*Città Metropolitana di Bari*

**ORDINANZA  
SINDACALE**

**OGGETTO:** ORDINANZA IN MATERIA DI CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI

**IL SINDACO AUTORITA' COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

**Considerato** l'approssimarsi della stagione estiva in cui il fenomeno degli incendi boschivi acquista particolare rilievo e le cui cause sono prevalentemente riconducibili ad incauti comportamenti umani;

**Ritenuto** dover intervenire con misure utili a contrastare la pericolosità degli incendi boschivi in campi incolti, appezzamenti di terreni, cespugliati od arborati, con particolare attenzione in quelli a ridosso degli insediamenti abitativi e lungo le reti di viabilità stradale urbana, extraurbana e ferroviaria che possano procurare eventuali pericoli e turbative alla pubblica incolumità;

**Vista** la L.R. n. 7/2014 nonché la Legge Quadro in materia di incendi boschivi n° 353 del 21.11.2000, il cui art. 2 classifica come incendio boschivo anche quello sviluppatosi su terreni incolti e cespugliati;

**Visti**, inoltre l'art. 3 della precitata Legge n. 353/2000 e l'art. 15 della L.R. 18/2000 che demandano ai Sindaci della Regione Puglia, la necessità di adottare per tempo i provvedimenti utili a contrastare la pericolosità degli incendi boschivi estivi;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 115 del 21 aprile 2021, con cui si conferma anche per l'anno 2021 lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nel periodo **15 Giugno – 15 Settembre**, fatta salva la possibilità in caso di necessità contingenti di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre, prescrivendo le regole comportamentali sulla prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi che gli attori interessati, ognuno per le sue competenze, dovranno adottare al fine di ridurre al minimo il rischio di innesco e propagazione degli stessi;

**Vista** la L.R. n° 38 del 12.12.2016 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi di interfaccia” che con l’art. 12 disciplina il sistema sanzionatorio previsto in ordine ai divieti e prescrizioni contenuti nello stesso;

**Vista** la L.R. n° 53 del 12.12.2019 “Sistema Regionale di Protezione Civile”;

**Vista** la nota della Regione Puglia-Servizio Protezione Civile n. AOO-026/PROT. 4827 del 30.04.2021;

**Visto** il D. Lgs. n° 267/2000;

**Visto** il “Regolamento per la gestione di aree verdi pubbliche e disciplinare per la gestione del verde urbano” approvato con Deliberazione C.C. n. 17 del 18.02.2016;

## **ORDINA**

*per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riprodotti:*

- 1. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 14 giugno, fasce protettive di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. Grande priorità hanno tutti i terreni confinanti con la rete viaria stradale e ferroviaria.*
- 2. È vietata l'accensione e la bruciatura della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo.*
- 3. L'accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale è vietata nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre.*
- 4. Nel periodo dal 16 settembre al 14 giugno è possibile bruciare, sul sito di produzione, residui vegetali derivanti dall'attività agricola e forestale raggruppati in piccoli cumuli e non superiore a tre metri cubi giornalieri a ettaro. Le operazioni di bruciatura sono effettuate a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme e assistite fino al totale esaurimento della combustione. La bruciatura dei residui vegetali è sempre vietata a una distanza inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche.*
- 5. Le bruciature dei residui vegetali derivanti dall'attività agricola e forestale, nel periodo consentito, sono vietate in presenza di forte vento o di eccessivo calore (sono validi in tale caso i bollettini di pericolosità pubblicati dalla Protezione civile regionale).*

La violazione delle disposizioni contenute nel punto 1 è soggetta a sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 2.500,00, così come previsto dall'art. 12 della L.R. 12.12.2016, n° 38.

La violazione delle disposizioni contenute nei punti 2, 3 e 5 è soggetta a sanzione amministrativa da € 1.000,00 ad € 5.000,00, così come previsto dall'art. 12 della L.R. 12.12.2016, n° 38.

La violazione delle disposizioni contenute nel punto 4 è soggetta a sanzione amministrativa da € 250,00 ad € 1.250,00, così come previsto dall'art. 12 della L.R. 12.12.2016, n° 38.

## **AVVISA**

**che, chiunque avvisti un incendio che minacci aree boscate, cespugliate od arborati, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate, all'interne delle predette aree, a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali nonché ai VV.FF al numero 115, riferendo ogni utile informazione atta alla corretta localizzazione dell'evento in atto.**

*La presente Ordinanza revoca ed annulla l'efficacia della precedente O. S. n. 33 del 28.05.2020.*

## **DISPONE**

L'Ufficio notifiche è incaricato di dare la più ampia pubblicità mediante la pubblicazione sul sito Istituzionale dell'Ente.

La presente Ordinanza Sindacale venga inviata, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza ai seguenti Enti/Settori:

- Prefetto di Bari;
- Protezione Civile della Regione Puglia;
- Stazione dei Carabinieri della città di Bitetto;
- Comando Polizia Locale;
- l'Ufficio Tecnico Comunale, relativamente alla salvaguardia del patrimonio a verde del Comune.

## **INFORMA**

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., del D.Lgs. 104/2010 e del D.Lgs. 1034/1971, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al TAR Puglia - Sez. di Bari nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione e/o notificazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

*Bitetto, li 24-05-2021*

**IL SINDACO**

*F.to Dott.ssa Fiorenza Pascazio*

( Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su relazione dell' incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal **28-05-2021** al **12-06-2021** - **Num. Reg. 805**

*Bitetto, 28-05-2021*

F.to L'Incaricato

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Bitetto, li 28-05-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Dott. Alfredo Mignozzi \**